



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

ORDINANZA SINDACALE N. 40 / 2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA NEL TERRITORIO DELL'ISOLA DI SAN PIETRO

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale del 24 luglio 2015 n° 19 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di apicoltura”;

PRESO ATTO che tale Legge all'art. 1 come finalità recita quanto segue:

1). La regione riconosce l'apicoltura come attività agricola di interesse regionale ai fini della conservazione dell'ambiente naturale e dello sviluppo sostenibile delle produzioni agricole, in quanto concorrente a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità ambientale;

2). La regione disciplina, tutela e valorizza l'apicoltura e promuove la salvaguardia delle specie apistiche, con particolare riferimento alla razza di ape italiana (Apis Mellifera Ligustica Spinola) e alle popolazioni di api autoctone tipiche;

VISTA l'esigenza di individuare e utilizzare dei siti ideali per la conservazione e selezione in purezza dell'ape ligustica;

VISTA l'iniziativa promossa dall'Associazione AISSA in collaborazione con diversi apicoltori locali “Selezione e Conservazione di Apis Mellifera Petrina (SCAMP) - Progetto per la costituzione di un Centro di Selezione e Conservazione di Apis Mellifera Ligustica sull'Isola di San Pietro (Carloforte, SU)”;

CONSIDERATA l'opportunità che tale iniziativa possa costituire un fatto innovativo e migliorativo per la selezione in apicoltura;

TENUTO CONTO che la condizione di insularità rende unico e favorevole il territorio dell'isola di S. Pietro per la realizzazione di un sito di conservazione, selezione e fecondazione delle api regine;

ORDINA

Che in tutto il territorio comunale di Carloforte, ovvero in tutta l'Isola di San Pietro non possono essere introdotte con nomadismo o comunque detenute o allevate famiglie di api diverse dalla sottospecie *Apis Mellifera Ligustica*;

Affinché le finalità di conservazione e selezione genetica della stazione di fecondazione costituita sull'Isola non vengano meno, gli alveari presenti sul territorio comunale devono essere appartenenti a tipi genetici selezionati sotto la supervisione del personale tecnico dell'associazione AISSA (Associazione Italiana per la Selezione e la Salvaguardia di *Apis Mellifera*);

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota alla Cittadinanza con le consuete forme di pubblicità;

Che venga notificata:

- Alla Presidenza della Regione Sardegna;
- Alla ATS Provincia del Sud Sardegna;
- Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Carloforte;
- Al Comando della Polizia Locale;

Che la presente Ordinanza entri in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e rimanga in vigore sino alla data del 31 Dicembre 2024;

AVVERTE

Che la trasgressione alla presente ordinanza sarà punita applicando le sanzioni amministrative previste dalla legge;

Che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Comunale;

DEMANDA

Al servizio di Polizia Locale e al servizio Veterinario dell'ATS territorialmente competente,
le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza della presente ordinanza.

Lì, 11/12/2020

IL SINDACO
PUGGIONI SALVATORE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)